DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 4

Deposito della proposta di accordo

La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.

Versione in vigore dal 23 dicembre 2011, non più in vigore dal 21 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
Capo	I — Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-efficienza-della-giustizia-civile/art-4-deposito-della-proposta-di-accordo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it